

28ª SESSIONE
Strasburgo, 24-26 marzo 2015

Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e regioni europee

Raccomandazione 370 (2015)¹

1. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. L'orientamento sessuale e l'identità di genere sono riconosciuti tra i motivi di discriminazione vietati. Ciò nonostante, malgrado i numerosi testi internazionali riguardanti le norme in materia di diritti umani, le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) sono vittime di pregiudizi ampiamente radicati, di ostilità e di discriminazioni diffuse in tutta Europa.²

2. Non può essere invocato nessun valore culturale, tradizionale o religioso, né qualsivoglia precetto derivante da una 'cultura dominante' per giustificare il discorso dell'odio o qualsiasi altra forma di discriminazione, ivi comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. La criminalizzazione, l'esclusione sociale, la violenza e la marginalizzazione delle persone LGBT sono fenomeni ampiamente diffusi, che occorre contrastare.³

3. La protezione e la promozione dei diritti umani è una responsabilità condivisa tra tutti i livelli di autorità, ma spetta ai governi centrali il ruolo importante di introdurre nei loro ordinamenti le disposizioni legislative atte a combattere la discriminazione, promuovere un'evoluzione positiva nella cultura e negli atteggiamenti e affrontare le cause della disuguaglianza, per la costruzione di una società più giusta e più coesa.

4. Il rapporto del Congresso CG(26)5FINAL sulle buone prassi per l'implementazione dei diritti umani a livello locale e regionale negli Stati membri del Consiglio d'Europa e in altri Stati sottolinea che la protezione dei diritti umani può rivelarsi più efficace grazie a una cooperazione multilivello tra l'amministrazione centrale, le autorità locali e regionali, le agenzie specializzate e le organizzazioni non governative.

5. In considerazione di quanto sopra esposto, il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri a:

a. cooperare con gli enti locali e regionali, le agenzie specializzate, i gruppi di difesa delle persone LGBT e le organizzazioni non governative, al fine di accertarsi che la legislazione rispetti pienamente i diritti umani delle persone LGBT e che le disposizioni legislative a ogni livello si completino e siano di portata globale;

1. Discussa e adottata dal Congresso il 25 marzo 2015, 2a seduta (vedi Documento [CG/2015\(28\)9FINAL](#) relazione esplicativa), relatrice: Yoomi RENSTRÖM, Svezia (R, SOC).

2. Risoluzione 1728(2010) dell'Assemblea parlamentare sulla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

3. Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2010)5 sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

b. ad attuare i vari testi del Consiglio d'Europa volti a promuovere il rispetto dei diritti delle persone LGBT, in particolare la Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2010)5 sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, le Risoluzioni dell'Assemblea parlamentare n°1728(2010), sulla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere e n°1948(2013), sulla lotta contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, e le Raccomandazione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa contenute nel suo rapporto sul tema "Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere in Europa".⁴

⁴ Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere in Europa, Commissario per i diritti umani, settembre 2011.